

AREA GEOLOGIA, SUOLI E SISMICA
IL RESPONSABILE
SERGIO MONTIDATA E PROTOCOLLO SONO INDICATI
NELLA SEGNAZIONE ALLEGATA
REG/PG/2023/847008 DEL 29/08/2023

Invio mezzo PEC

Alla c.a.
xxxxxxx
[XXXXX](#)
[XXXXXX](#)

OGGETTO: Richiesta parere in merito al criterio di misurazione dell'altezza al fine di poter ricondurre ad IPRIPI un pergolato in legno (Rif. int. n. 282).

Preso atto della richiesta in oggetto, pervenuta allo scrivente ufficio e registrata al prot. n. xxxxxxxx del xxxxxxxx, con la quale si pone il seguente quesito riguardo a:

“quale sia il criterio di misurazione dell'altezza al fine di poter ricondurre ad IPRIPI un pergolato in legno. L'altezza si considera all'intradosso dei travetti discendenti (che corrisponde quindi all'estradosso delle travi di banchina in colmo/gronda)? Oppure l'altezza deve considerarsi ad intradosso delle travi di colmo e/o gronda (quindi luce netta di passaggio)? “

Richiamata la D.G.R. n. 922/2017 “Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della Legge Regionale n. 15/2013” ed in particolare l'Allegato 2 alla stessa “Definizioni Tecniche Uniformi” da ultimo aggiornato con D.G.R. n. 1136/2018 dove vengono fornite anche le seguenti definizioni:

- **Pergolato:** “Struttura autoportante, composta di elementi verticali e di sovrastanti elementi orizzontali, atta a consentire il sostegno del verde rampicante e utilizzata in spazi aperti a fini di ombreggiamento. Sul pergolato non sono ammesse coperture impermeabili.”
- **Altezza del fronte:** “L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:
 - all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista nel progetto;
 - all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

Nella determinazione delle altezze, sono comunque esclusi:

- i manufatti tecnologici, quali extracorsa di ascensori, tralicci, ciminiere e vani tecnici particolari, i dispositivi anticaduta dall'alto.”

- Altezza dell'edificio: "Altezza massima tra quella dei vari fronti."
- Altezza utile: "Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata."

Richiamata, altresì, la D.G.R. n. 2272/2016 che riporta:

- A.1.3: Pergolati di altezza media ≤ 3 m, realizzati con strutture leggere (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) $\leq 0,25$ kN/m². (L0)
- B.1.3: Pergolati di altezza media ≤ 3 m e superficie ≤ 30 m², per ogni unità immobiliare, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) $\leq 0,25$ kN/m². (L0)

la scrivente Area,

E' DEL PARERE

che per il calcolo dell'altezza da confrontare con il limite imposto dalla D.G.R. n. 2272/2016 (altezza media ≤ 3 m) si debba considerare:

- Nel caso di pergolati inclinati, la media delle altezze rilevate all'intradosso dei travetti discendenti, "senza tener conto degli elementi strutturali emergenti" costituenti travi di banchina, di colmo e di gronda;
- Nel caso di pergolati piani, la massima altezza delle strutture perimetrali.

Cordiali saluti.

Ing. Sergio Monti
documento firmato digitalmente

Si attesta ai sensi del D.lgs. 7/3/2005 n. 82 che la presente copia cartacea composta di n. 2 facciate è tratta dall'originale informatico conservato sul sistema documentale della Regione Emilia-Romagna ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.

Luogo, **Bologna** Data _____

Firma _____

GM/AnB